REGIONE CALABRIA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)

DECRETO N° 61 DEL 15 MARZO 2024 - REGISTRO ATERP CALABRIA

Oggetto: **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN OPPOSIZIONE INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N° 42001 DEL 29/01/2024 EMESSO DALLA SOGET SPA E DAL COMUNE DI CATANZARO DAVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CATANZARO; NOMINA DIFENSORE INTERNO.**

Il Decreto si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario

VISTA:

La notifica, in data 28/02/2024, a mezzo posta certificata, della seguente intimazione di pagamento per omesso versamento imposta IMU anni 2012 e 2013, emessa dalla Concessionaria SOGET SPA per il Comune di Catanzaro, per un importo complessivo di € 467.454,63 inclusivi di debito risultante, interessi di mora al 29/01/2024, oneri di riscossione, spese di spedizione ed esecutive atti precedenti e spese di spedizione atto:

Intimazione di pagamento n°42001 del 29/01/2024, su Ingiunzione n° 92761 del 28/02/2022, omesso versamento avviso/tributo imu anni 2012 e 2013, notificata con protocollo n° 0004147 del 28/02/2024, a mezzo pec, di complessivi € 467.454,63.

PRESO ATTO:

- Che alla intimazione di pagamento è seguita Preavviso di iscrizione ipotecaria n° 2024/0000168871 del 01/03/2024 con aggravio di € 1.272,00 a titolo di spese esecutive atto;
- Della notificazione, a mezzo pec di S.O.G.E.T. spa, concessionario per la riscossione del comune di Catanzaro, in data 18/05/2022, della ingiunzione di pagamento n° 0092761 DEL 28/04/2022, emessa per mancato pagamento avvisi n° 2900 - imu 2012 e n° 3317 – imu 2013 emessi il 13/01/2017, per un importo complessivo, di € 447.559,75.
- Che Ai sensi dell'articolo 22 ss. della Legge 07 agosto 1990, n°241 – DPR 12 aprile 2006, n°184, era stata prodotta formale istanza di accesso ai documenti amministrativi inerenti la documentazione prodromica alla Ingiunzione di pagamento SOGET SPA, concessionaria della riscossione per conto del Comune di Catanzaro, n° 0092761 DEL 28/04/2022-PRATICA 900.2022.0006933054, in due distinti momenti: in data 28/06/2022 e in data 12/07/2022 in quanto dei due avvisi prodromici non si era rinvenuta notifica;
- Che l'atto opposto presupponeva la previa rituale notifica degli avvisi prodromici, che in quanto datati venivano formalmente richiesti agli enti impositori e che gli stessi non venivano prodotti, non comprovandosi la regolarità della procedura di notifica degli atti, oltre che la non collaborazione istituzionale tra Enti;
- Che giurisdizione dell'accesso agli atti è del Giudice Amministrativo e non del Giudice Tributario;
- Che La legge 241/90 prevede che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, con apposita disciplina, e laddove non abbiano provveduto in tal senso, che il termine è di 90 giorni, ai sensi della Legge 15/2005. E'

previsto dalla L.241/90 che trascorso il termine, la domanda si intende accettata (cosiddetto silenzio-assenso) Legge 15/2005. Che il Comune di Catanzaro ha regolamentato l'esercizio del diritto di accesso con un proprio "Regolamento del Diritto di accesso ai documenti amministrativi" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 14.06.2002, modificato con delibera n° 6 del 01.04.2009 e il cui testo è vigente dal 25.11.2010. All'art.9 del Regolamento, al tredicesimo capoverso, statuisce che: *"il termine finale del procedimento è di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione o ricezione della richiesta"*. Con la sentenza n° 3048 del 13/04/2021, il Consiglio di Stato ha istituito il principio che il Riscossore non può rifiutarsi di rispondere all'istanza formulata dal contribuente per poter avere copia degli atti e la relativa documentazione della presunta notifica, a lui relative. Per il Supremo Consiglio amministrativo il rifiuto non è ammesso neppure se il riscossore afferma di non essere più in possesso della relativa documentazione richiesta o se afferma che lo siano in possesso altri soggetti, per es. Poste Italiane, nel caso notifica a mezzo posta Raccomandata AR.

- Che alla ingiunzione questa Azienda aveva fatto opposizione con Ricorso iscritto a ruolo RGR 1892/2022 alla On.le Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catanzaro, rigettato con sentenza 1934/2023, depositata il 24/07/2023 sez.1.
- Che la sentenza era stata ritualmente appellata con RGA 542/2024, la cui trattazione avverrà in Camera di Consiglio il 15/03/2024;
- Della nullità/illegittimità delle intimazioni di pagamento per violazione dell'art.7, comma 1, L.212/2000 - Statuto Consumatore per omessa allegazione della copia dell'atto precedentemente notificato e prodromico alla intimazione di pagamento.
- L'art.7, comma 1, dello Statuto del Contribuente, impone all'ente intimante un preciso modus operandi, che si riempie più che mai di contenuto in relazione alla intimazione di pagamento, essendo questa un atto che reca una motivazione "minima" ad adempiere in un termine estremamente ridotto: "Gli atti della amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione" art.7, c.1, L.212/2000.
- Che la mancata allegazione degli atti che sottendono l'ingiunzione è necessaria a garantire il diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente tutelato ex art. 24 Costituzione Italiana, che si renderebbe vano se lo stesso fosse privato della possibilità di verifica immediata dei documenti e degli atti, cui gli atti notificati a loro volta si riferiscono (tanto più che tali atti e documenti siano formati molti anni prima o difficilmente rinvenibili).
- Tanto più la funzione dell'allegazione del documento, nella intimazione di pagamento, è necessaria perché trattasi dell'atto che giustifica e rende possibile la stessa intimazione.
- **Che**, imputare l'imu sugli immobili erp, equivale a violare il principio della trasparenza nei confronti del contribuente, tutelato dall'art.7 Legge 212/2000- Statuto del contribuente.

- **che** la L.R.32/96, che disciplina la assegnazione degli alloggi con ordinanza del Sindaco e per aver concesso, il comune, la residenza agli aventi diritto e per l'intestazione dei tributi comunali (servizio idrico e quant'altro) come abitazione principale.
- **Che** la assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale (D.L. 102/2013) / "alloggi sociali", così come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, esclusi dall'IMU a partire dal 2014.
- **Che**, il Comune è a conoscenza degli occupanti gli alloggi, per aver emesso i relativi decreti di assegnazione, giusto disposto della Legge Regionale n°32 del 25.11.1996, come ordinanza del Sindaco e per aver concesso la residenza agli aventi diritto. Essendo gli alloggi assegnati con decreto del Sindaco sulla base di graduatorie e che agli stessi assegnatari venga data la residenza nell'alloggio stesso dal Comune.
- **Che** l'imposta municipale unica (IMU) è dovuta esclusivamente in caso di possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504, ivi comprese l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le pertinenze della stessa non altresì per le categorie catastali A1-A2-A3. Non si applica alle unità immobiliari, di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. 146 del 24/06/2008.
- **Che** l'avviso imu debba essere annullato per aver imposto l'imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal **DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi**, che si ripropone integralmente: - Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (BUR n. 134 del 26 novembre 1996) - (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 17 ottobre 1997, n. 12, 22 settembre 1998, n. 10, 24 maggio 1999, n. 14, 30 ottobre 2003, n. 19, 2 marzo 2005, n. 8, 21 agosto 2006, n. 7, 21 agosto 2007, n. 20, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, n. 8, 23 dicembre 2011, n. 47, 2 maggio 2013, n. 20 e 22 dicembre 2017, n. 57) TITOLO I: Principi generali e funzioni normative-Art. 1, al punto 1. "La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione la revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione Calabria nonché la determinazione e l'applicazione dei relativi canoni di locazione ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 6167 e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE, con deliberazione del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 88 del citato D.P.R. n. 616/1977 e dell'articolo 27 secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché della sentenza numero 27 del 12 febbraio 1996 della Corte Costituzionale che riconosce alle Regioni il potere di introdurre specificazioni in quanto, però. non contrastino con la ratio dei provvedimenti statali.

- All’art. 1-bis. L’alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è definito quale unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
- All’art. 1-ter. Nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica (ERP), la Regione promuove il sistema dell’edilizia residenziale sociale (ERS) realizzato da soggetti pubblici e privati, volto a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, per come individuati dall’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, garantendo loro il diritto ad un’abitazione adeguata per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso.
- All’art. 1-quater. La Regione può delegare all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (ATERP) regionale la gestione degli alloggi ERS, ivi inclusa l’assegnazione.
- All’art. 1-quinquies. Per i programmi di ERS per i quali sono già state stipulate le convenzioni con soggetti privati (imprese o cooperative) nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti attuatori secondo le modalità e i termini previsti, le stesse procedure passano alla competenza dell’ATERP regionale.
- All’art. 1-sexies. La Giunta regionale, entro il 30 aprile 2018, su proposta del dipartimento competente, sentiti previamente l’ATERP regionale, i Comuni coinvolti, i rappresentanti di categoria degli inquilini e degli operatori interessati, adotta apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all’ATERP regionale.
- **Che** il Mef-Ufficio Legislativo Finanze, nel question Time in Commissione VI Finanze n. 5-03398, riconosceva espressamente l’assimilazione ai fini imu degli alloggi regolarmente assegnati agli alloggi sociali, ogni qual volta che possiedano i requisiti di cui al **d.m. 22.04.2008,** cioè di alloggio assegnato, adibito ad abitazione principale del nucleo di famiglia svantaggiato.
- Dell’assimilazione degli alloggi regolarmente assegnati, locati ed utilizzati quale residenza degli aventi diritto, agli alloggi sociali di cui al d.m.22.04.2008, da parte della Agenzia delle Entrate riconoscendo il diritto degli assegnatari alla detrazione Irpef prevista dall’art.7 della L.80/2014 per i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali di cui al D.M. 22.04.2008.

- Che l'atto debba essere sospeso in via cautelare, ex art. 47, D.Lgs 546/1992, sospensione giustificata sotto il profilo del periculum, perché atto che, costituisce titolo esecutivo e potrebbe essere pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe creare il default dell'Ente.
- Della non interruzione né sospensione dei termini per la proposizione del ricorso davanti la Corte di Giustizia di Primo Grado di Catanzaro.

RAVVISATA:

La necessità, vista la violazione dell'art.7, comma 1, della Legge 212/2000, viste le dimensioni del contenzioso che l'Aterp Calabria si trova a dover affrontare in relazione al numero degli immobili gestiti su tutto il territorio regionale, il grave danno economico che deriverebbe dalla liquidazione dell'imu e nello specifico dell'atto che si oppone, la disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche della normativa, cioè l'assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale - alloggio sociale (D.L.102/2013).

L'esenzione Imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi, della violazione dello statuto del contribuente e dell'art.1 - legge 241/90 punto 2.

Tanto sopra riportato, di costituirsi in giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CATANZARO.

Tutto ciò premesso

DECRETA

Di autorizzare la costituzione dell'Azienda davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Cosenza nel giudizio di:

- opposizione alle intimazioni di pagamento n°42302;42300,42301 e 42303 del 19/01/2024 notificate in data 20 gennaio 2024 e n° 42002 del 29/01/2024 notificata il 28/02/2024 mancato pagamento avvisi imu;
- di nominare la dott.ssa OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS), dipendente di ruolo dell'Azienda, Servizio Finanziario-Ragioneria, Ufficio Iva e Imposte, dott. Commercialista e Revisore Contabile, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con n° OMISSIS Gazzetta Ufficiale n° OMISSIS, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinchè la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.
- di nominare la dott.ssa OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS),

dipendente di ruolo dell'Azienda, Servizio Finanziario-Ragioneria, Ufficio Iva e Imposte, dott. Commercialista e Revisore Contabile, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con n° OMISSIS Gazzetta Ufficiale n° OMISSIS, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinchè la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

Il Commissario Straordinario
f.to Avv. Grazia Maria Carmela Iannini

SI ATTESTA

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 15.03.2024.

Catanzaro, 15.03.2024.

Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to Maria Agosto